

COMUNE DI ORTONA

PROVINCIA DI CHIETI

SERVIZIO FINANZIARIO

DISCIPLINARE DI GARA INFORMALE MEDIANTE PROCEDURA RISTRETTA, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE – PERIODO 2015/2018 (CIG 6002062240)

INDICE

- Art. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO
- Art. 2 – DURATA DEL CONTRATTO
- Art. 3 – VALORE DEL CONTRATTO
- Art. 4 – SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
- Art. 5 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
- Art. 6 – RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI – DIVIETI
- Art. 7 – AVVALIMENTO
- Art. 8 – DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI
- Art. 9 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
- Art. 10 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
- Art. 11 – VERIFICA DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE E AMMISSIONE ALLA GARA
- Art. 12 – GARANZIE A CORREDO DELL'OFFERTA
- Art. 13 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA GARA E VERIFICA DEI REQUISITI
- Art. 14 – DEFINIZIONE DEI PARAMETRI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI
- Art. 15 – PERIODO DURANTE IL QUALE L'OFFERENTE E' VINCOLATO ALLE PRESTAZIONI OGGETTO DI CONTRATTO
- Art. 16 – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI
- Art. 17 – STIPULA DEL CONTRATTO E ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO
- Art. 18 – ACCESSO AGLI ATTI: DIFFERIMENTO ED ESCLUSIONE
- Art. 19 – INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003
- Art. 20 – ACQUISIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
- Art. 21 – RICORSO
- Art. 22 – FORME DELLE COMUNICAZIONI
- Art. 23 – NORME APPLICABILI

Allegati:

- a) *fac-simile* domanda di partecipazione;
- b-1) *fac-simile* dichiarazione sostitutiva soggetti legittimati a rappresentare l'impresa;
- b-2) *fac-simile* dichiarazione sostitutiva soggetti legittimati a rappresentare l'impresa cessati;
- c) *fac-simile* dichiarazione di avvalimento (impresa concorrente);
- d) *fac-simile* dichiarazione di avvalimento (impresa ausiliaria).

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Il contratto ha per oggetto principale l'affidamento del servizio di tesoreria comunale ai sensi dell'articolo 209 e seguenti del d.Lgs. 18/08/00, n. 267, intendendosi per servizio di tesoreria il complesso delle operazioni riguardanti la gestione finanziaria dell'Ente con riguardo, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalle disposizioni legislative, statutarie, regolamentari e convenzionali.

ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO

1. Il contratto ha una durata di anni 4 a decorrere dal 01.01.2015 e fino al 31.12.2018, rinnovabile alla scadenza per un uguale periodo, previa adozione di formale provvedimento, se consentito dalla normativa vigente.

ART. 3 - VALORE DEL CONTRATTO

1. Il valore del contratto è da considerarsi indeterminato: ai fini dell'acquisizione del CIG e degli eventuali adempimenti amministrativi, fiscali e impositivi, connessi con la stipula della Convezione, si indica il valore quadriennale stimato della concessione pari ad euro 40.000,00 (quarantamila/zero).

ART. 4 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

1. Sono ammessi a partecipare alla gara per l'affidamento del servizio di tesoreria i soggetti indicati dall'articolo 208 del d.Lgs. n. 267/2000, ovvero:
 - a) le banche autorizzate a svolgere attività bancaria secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;
 - b) la società Poste Italiane spa (art. 40, legge 23 dicembre 1998, n. 448);
 - c) le società per azioni regolarmente costituite con capitale sociale interamente versato non inferiore a 500.000,00 euro e, comunque, non inferiore a quello minimo richiesto dalla normativa vigente per le banche di credito cooperativo, aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi locali che, alla data del 25 febbraio 1995, erano incaricate allo svolgimento del servizio medesimo;
 - d) altri soggetti abilitati per legge allo svolgimento del servizio di tesoreria.
2. Sono altresì ammessi a partecipare alla gara:
 - a) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile, tra i soggetti di cui al comma 1;
 - b) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile costituiti tra i soggetti di cui al comma 1, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
 - c) i raggruppamenti temporanei di impresa;
 - d) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23/07/1991, n. 240.
3. I consorzi stabili nonché i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b), del d.Lgs. n. 163/2006 sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. E' vietata la partecipazione alla gara del consorzio stabile e dei consorziati. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
4. E' fatto divieto di partecipare alla gara ai concorrenti che si trovino in una situazione di controllo o in relazione tale da comportare che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. Qualora il concorrente dichiari di essere in una situazione di controllo (ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile) o in una qualsiasi altra relazione con altro partecipante alla gara, dovrà dichiarare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta.

ART. 5 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

1. Per poter partecipare alla gara i soggetti di cui all'articolo 4, **a pena di inammissibilità**, oltre ai requisiti di ordine generale previsti dall'articolo 38 del decreto legislativo n. 163/2006, devono essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

Requisiti di idoneità professionale:

- a) Iscrizione nel registro professionale o commerciale istituito presso lo Stato di residenza per l'attività oggetto del contratto, ovvero:
 - ✓ per le imprese italiane o straniere residenti in Italia: iscrizione presso il registro professionale della C.C.I.A.A.;
 - ✓ per i concorrenti di altro Stato membro non residenti in Italia, iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XI C al d.Lgs. n. 163/2006 ovvero, per i concorrenti appartenenti a Stato membro che non figura nel predetto elenco, iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel paese di residenza;
- b) Autorizzazione a svolgere attività bancaria di cui all'articolo 13 del d.Lgs. n. 385/1993 ovvero, per le imprese di altro Stato membro non residenti in Italia, autorizzazione a svolgere attività bancaria secondo la

legislazione dello Stato di appartenenza, nonché insussistenza, a carico degli Istituti bancari partecipanti, di procedure di amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 70, comma 1, del predetto d.lgs n. 385/1993. L'autorizzazione non è necessaria per i soggetti diversi dagli istituti bancari autorizzati per legge a svolgere il servizio di tesoreria per conto degli enti locali;

- c) Iscrizione all'Albo delle Società Cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 istituito presso il Ministero delle attività produttive (per le banche di credito cooperativo, le banche popolari, gli istituti di cooperazione bancaria, costituiti anche in forma consortile) ovvero, nel caso di cooperative residenti in altri Stati membri, iscrizione presso analogo registro previsto dalla legislazione dello Stato di appartenenza;

Requisiti di capacità tecnico-professionale:

- a) avere uno staff tecnico addetto al servizio tesoreria;
- b) avere uno sportello attivo nel territorio comunale all'atto della presentazione della domanda di partecipazione, o da attivare, ove già non sussistente, entro un mese dall'assunzione del servizio;
- c) disporre di una procedura software per la gestione informatizzata del servizio di tesoreria ed il collegamento diretto *on-line* tra ente e tesoriere, idonea a garantire le modalità gestionali previste dall'articolo 4 della convenzione.

ART. 6 - RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI - DIVIETI

1. I raggruppamenti d'impresa e i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 37 del d.lgs. n. 163/2006 possono partecipare alla gara, purché in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5, come integrati dalle disposizioni previste nel presente articolo.
2. Per i raggruppamenti temporanei d'impresa ed i consorzi ordinari di tipo verticale:
 - a) i requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti dalla mandataria per le attività che costituiscono la prestazione principale e dalle mandanti per le prestazioni secondarie. I requisiti relativi alla prestazione secondaria non assunte da imprese mandanti sono posseduti dalla impresa mandataria.
 - b) i requisiti tecnico professionali devono essere posseduti dalla mandataria per quanto attiene la prestazione principale e dalle altre imprese per quanto riguarda la/le prestazione/i secondaria/e.
3. Per i raggruppamenti temporanei d'impresa ed i consorzi ordinari di tipo orizzontale:
 - a) i requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti da ciascuna impresa partecipante al raggruppamento;
 - b) i requisiti tecnico professionali devono essere posseduti dalla mandataria nella misura minima del 60%. La restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento.
4. L'offerta presentata dovrà specificare le parti del servizio eseguite dai singoli operatori economici. La presentazione dell'offerta da parte dei concorrenti raggruppati o consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell'amministrazione aggiudicatrice nonché nei confronti dei fornitori.
5. È consentita la partecipazione alla gara anche da parte di raggruppamenti d'impresa o consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti. In tale caso essi dovranno, a pena di esclusione:
 - a) indicare la composizione del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario, specificando il soggetto che assumerà la qualifica di mandatario;
 - b) sottoscrivere l'offerta da parte tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio;
 - c) assumere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, verrà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
6. I raggruppamenti d'impresa o consorzi ordinari di concorrenti **già costituiti**, dovranno, a pena di esclusione:
 - a) dichiarare che il raggruppamento nel suo complesso nonché i singoli partecipanti ai raggruppamento possiedono i requisiti richiesti;
 - b) allegare copia del mandato speciale di rappresentanza collettivo e irrevocabile conferito al mandatario con atto pubblico o scrittura privata autenticata dal quale risultino i poteri conferitigli dalle mandanti, con nonché copia degli atti costitutivi di eventuali consorzi o altre forme di associazione riconosciute dalla Legge.
 - c) indicare la ripartizione del servizio tra i componenti il raggruppamento.
7. È vietato ai concorrenti partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti ovvero di partecipare alla gara in forma singola qualora partecipino alla gara in raggruppamento o consorzio, ai sensi dell'articolo 37, comma 7, del d.lgs. n. 163/2006. La violazione del divieto comporta l'esclusione dalla gara di tutti i raggruppamenti temporanei e di tutti i consorzi partecipanti nonché di tutte le ditte partecipanti in forma individuale alla gara,
8. È vietata l'associazione in partecipazione. Fatto salvo quanto previsto al comma 9, è vietata inoltre qualsiasi modifica alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno assunto in sede di offerta. L'inosservanza dei divieti comporta

l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in associazione o consorzio ordinario di concorrenti.

9. In caso di fallimento del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, si applica quanto disposto dall'articolo 37, commi 18 e 19, del d.Lgs. n. 163/2006.

Articolo 7 - AVVALIMENTO

1. Ciascun concorrente singolo, consorziato o raggruppato, può soddisfare il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale di cui al precedente articolo 5 avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, che assume la qualifica di impresa ausiliaria, in base alla disciplina prevista dall'articolo 49 del d.Lgs. n. 163/2006.
2. Ogni concorrente potrà avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito. Essi sono responsabili in solido nei confronti dell'ente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
3. Ai fini di cui al comma 1 il concorrente allega alla domanda di partecipazione:
 - a) una dichiarazione attestante avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria, secondo il fac-simile di cui all'allegato C);
 - b) una dichiarazione, secondo il fac-simile di cui all'allegato D), con la quale l'impresa ausiliaria:
 - attesta il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del d.Lgs. n. 163/2006;
 - si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata del contratto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - attesta di non partecipare alla gara in proprio o in forma associata o consorziata;
 - c) originale o copia autentica del contratto con il quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto. Nel caso di avvalimento da parte di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, in sostituzione del contratto l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono, tra gli altri, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell'impresa ausiliaria.
4. È vietato la partecipazione alla gara da parte dell'impresa ausiliaria e dell'impresa concorrente. È vietato inoltre che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente. La violazione dei predetti divieti comporta l'esclusione dalla gara.

ART 8 - DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI

1. Il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara viene attestato mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28/12/000, n. 445. Nella dichiarazione sono indicate anche le eventuali condanne per le quali il concorrente abbia beneficiato della non menzione.
2. L'ente provvederà ad accertare d'ufficio l'assenza delle cause di esclusione, ai sensi dell'articolo 43 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.
3. Per l'accertamento delle cause di esclusione nei confronti di **concorrenti non stabiliti in Italia**, l'ente potrà richiedere ai concorrenti medesimi di fornire i necessari documenti probatori ovvero alle autorità competenti la necessaria collaborazione. Qualora nessun documento o certificato venga rilasciato da altro Stato membro dell'Unione europea, potrà essere prodotta una dichiarazione giurata ovvero (negli Stati membri in cui non esiste tale dichiarazione) una dichiarazione resa dall'interessato dinanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, ovvero a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del paese di origine o di provenienza.
4. Il possesso dei requisiti di idoneità professionale è dimostrato:
 - a) per i concorrenti italiani o stranieri residenti in Italia: mediante accertamento d'ufficio ai sensi dell'articolo 43 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.;
 - b) per i concorrenti di altro Stato membro non residenti in Italia, iscritti nei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XI C al d.Lgs. n. 163/2006, mediante dichiarazione giurata ovvero secondo le modalità vigenti nello Stato membro in cui sono stabiliti;
 - c) per i concorrenti appartenenti a Stato membro che non figura nel predetto allegato, mediante produzione del certificato di iscrizione unito da attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è rilasciato dal registro dal registro professionale o commerciale istituito nel paese di residenza;
5. Il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale è verificato mediante l'acquisizione dei seguenti documenti:
 - Libro unico del lavoro o altra documentazione equivalente da cui si desuma lo staff tecnico addetto al servizio tesoreria;
 - Copia del brevetto ovvero del contratto di licenza d'uso inerente il software per la gestione informatizzata del servizio di tesoreria ed il collegamento diretto *on-line* tra ente e tesoriere.

ART. 9 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

1. Il servizio sarà aggiudicato, ai sensi dell'art. 83 del d.Lgs. n. 163/2006, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con le modalità di seguito indicate.
2. I criteri di valutazione delle offerte sono i seguenti:

N.	Criterio	Punteggio massimo
1	Commissioni a carico di terzi creditori per bonifici bancari, così suddiviso: su conti correnti bancari intestati a beneficiari su filiali del tesoriere - punti 10 su conti correnti bancari intestati a beneficiari su altri istituti diversi dal tesoriere - punti 10	20
2	Tasso di interesse passivo applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria	18
3	Numero di Enti Pubblici per i quali si è svolto o si sta svolgendo il Servizio di Tesoreria, a partire dal 01.01.2009	18
4	Spese di tenuta del conto di Tesoreria	10
5	Tasso di interesse attivo lordo applicato sulle giacenze di cassa presso l'Istituto tesoriere fuori dal circuito della tesoreria unica e su altri conti correnti intestati al Comune	10
6	Erogazione di contributo annuo a titolo di liberalità a favore dell'Ente (gli importi dovranno essere indicati al netto degli oneri fiscali e di legge, se ed in quanto dovuti, che saranno in ogni caso a carico del tesoriere)	9
7	Utilizzo di n. 1 apparecchiatura P.O.S. (POINT OF SALE)	5
8	Riscossione delle Entrate Patrimoniali del Comune quali rette di servizi, ecc... mediante procedura elettronica di emissione di avviso di pagamento (MAV o similare)	5
9	Riscossione delle entrate (Tributi, corrispettivi, canoni ecc.) a mezzo servizi di pagamenti <i>on line</i> , relativamente alle tipologie di crediti per le quali l'Ente dovesse decidere di implementare tale modalità di riscossione. L'installazione della procedura è a carico del Tesoriere.	5

- Le indicazioni di importi vanno sempre indicati I.V.A. esclusa con precisazione dell'eventuale aliquota I.V.A. da applicarsi.
- La mancata indicazione di uno o più degli elementi previsti al comma 2 comporterà l'attribuzione, per i suddetti elementi mancanti, di un punteggio pari a zero.

ART. 10 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

- Per partecipare alla gara ciascun concorrente o ciascun raggruppamento temporaneo d'impresa o consorzio ordinario di concorrenti dovrà presentare apposita **domanda di partecipazione** contenente anche la dichiarazione sostitutiva resa secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 445/2000 a firma del legale rappresentante, allegando, **a pena di esclusione**, copia fotostatica del documento di identità in corso di validità. La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore ed in tal caso va allegata anche la relativa procura.
- La domanda in carta libera, obbligatoriamente redatta in lingua italiana, da rendere utilizzando l'apposito fac-simile predisposto dalla stazione appaltante (allegato al presente disciplinare sotto la lettera A), dovrà contenere, **a pena di esclusione dalla gara**, la dichiarazione sostitutiva sia di certificazione che di atto notorio (anch'essa contenuta nel citato modulo), attestante il possesso dei requisiti indicati al precedente articolo 5 nonché tutti gli altri elementi riportati nel fac-simile di dichiarazione.
- Il plico contenente la domanda con annessa dichiarazione sostitutiva, indirizzato al "**Comune di Ortona – Settore Servizi Finanziari e Risorse Umane – Via Cavour n. 24** " dovrà pervenire, **pena l'esclusione dalla gara**, a mezzo raccomandata a.r. del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito, nonché a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo protocollo@pec.comuneortona.ch.it, entro le ore 12.00 del giorno 28/11/2014. Sarà altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano del plico entro il suddetto termine perentorio all'Ufficio Protocollo del Comune (che ne rilascerà apposita ricevuta) sito in Via Cavour n. 24, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, nonché il martedì ed il giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.00.
- Il plico dovrà essere idoneamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura e dovrà recare, all'esterno, oltre all'intestazione e all'indirizzo del mittente, la dicitura "**Contiene domanda di partecipazione alla gara per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale - Periodo 2015/2018**".
- Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
- Le richieste ricevute oltre il termine sopra indicato non saranno prese in considerazione e in proposito non saranno ammessi reclami di sorta. Il Comune declina ogni responsabilità relativa a disguidi di spedizione o di trasporto, di qualunque natura, o a cause di forza maggiore che impediscano il recapito o la consegna della documentazione suddetta entro il termine sopra indicato.

ART. 11 -VERIFICA DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE E AMMISSIONE ALLA GARA

1. Ai fini dell'ammissione dei concorrenti alla gara, il responsabile del procedimento provvederà a verificare la regolarità di presentazione delle domande pervenute entro il termine perentorio sopra indicato.
2. La presentazione di domande di partecipazione irregolari, incomplete o inesatte comporterà l'esclusione del concorrente dalla gara. Se necessario il responsabile del procedimento potrà invitare i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti o dichiarazioni presentate.
3. Non saranno invitati candidati che non hanno chiesto di partecipare o candidati che non hanno i requisiti richiesti.
4. L'elenco dei soggetti da invitare e di quelli da escludere sarà approvato con apposita determinazione del responsabile del servizio finanziario. Della non ammissione e dei motivi che l'avranno causata verrà data comunicazione all'interessato con lettera raccomandata AR. In caso di raggruppamento la lettera d'invito o la comunicazione di non ammissione sarà inviata solamente all'indirizzo della società indicata quale mandataria.
5. Il termine previsto per la spedizione delle lettere di invito è il 04/12/2014 (termine indicativo).
6. I soggetti che saranno ammessi alla gara dovranno presentare la propria offerta nei modi e nei tempi che saranno riportati in dettaglio nella lettera d'invito.

ART. 12 - GARANZIE A CORREDO DELL'OFFERTA

1. I concorrenti dovranno produrre, all'atto della presentazione dell'offerta, una garanzia provvisoria pari al 2% (duepercento) del valore del contratto, sotto forma di cauzione o fideiussione.
2. L'importo di cui al comma 1 è ridotto del 50% per i concorrenti in possesso della Certificazione del sistema di qualità UNI CEI ISO 9000 ovvero della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema rilasciata da Organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.
3. Per fruire della riduzione della cauzione l'offerente deve segnalare in sede di offerta il possesso del requisito e documentarlo mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al d.P.R. n. 445/2000.
4. La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito da effettuare presso la tesoreria comunale.
5. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa ovvero rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 107 del d.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze. La fideiussione deve prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
 - l'operatività entro il termine di 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'amministrazione.
6. La garanzia provvisoria deve avere una durata di 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta. Essa copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
7. L'offerta, a pena di esclusione, deve inoltre essere corredata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare garanzia per l'esecuzione del contratto nel caso in cui l'offerente risultasse aggiudicatario.
8. La garanzia provvisoria sarà svincolata entro 30 giorni dall'aggiudicazione della gara contestualmente all'atto con cui viene comunicata l'aggiudicazione ai non aggiudicatari.

ART. 13 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA E VERIFICA DEI REQUISITI

1. La procedura ristretta per l'aggiudicazione della gara si svolgerà presso la residenza municipale in data che sarà comunicata con la lettera di invito.
2. In seduta pubblica il Presidente della commissione procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte e, una volta accertata la presenza dei due plichi (documentazione amministrativa e offerta economica), procederà all'apertura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa al fine di verificare la completezza e la regolarità degli stessi e stabilire l'ammissione dei concorrenti alla gara. La presentazione della documentazione amministrativa incompleta, irregolare e inesatta comporterà l'esclusione dalla gara.
3. Dopo aver disposto in ordine alla ammissione o esclusione dalla gara, la Commissione procederà con la valutazione delle offerte e l'attribuzione dei punteggi secondo i parametri indicati al successivo articolo 14. Dopo aver verificato, per ogni singola offerta, la completezza e la regolarità, la Commissione ne darà lettura. Al termine della lettura di tutte le offerte la Commissione procederà all'attribuzione dei punteggi da calcolare con parametro comparativo e, infine, procederà a totalizzare i punteggi ottenuti dai singoli concorrenti e a redigere la graduatoria finale.
4. terminate le operazioni per l'attribuzione dei punteggi, la Commissione formulerà la graduatoria delle offerte sulla base dei punteggi attribuiti e dichiarerà l'aggiudicazione provvisoria a favore del miglior offerente.
5. A parità di punteggio complessivo si procederà a sorteggio, ai sensi dell'articolo 77 del RD n. 827/1924.

ART. 14 - DEFINIZIONE DEI PARAMETRI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E MODALITÀ' DI ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI

1. I punteggi alle offerte verranno assegnati secondo i seguenti parametri:

N. D.	Criterio	Natura	Parametro di riferimento e criterio di valutazione
1. a	Commissioni a carico di terzi creditori per bonifici bancari o postali su filiali del tesoriere	Quantitativa	<p>10 punti in caso di totale gratuità dei bonifici (senza alcuna rivalsa nei confronti del Comune); Altrimenti, 5 punti all'offerta più bassa (cioè più vantaggiosa per l'utente), senza tenere in considerazione l'offerta con totale gratuità; per le altre offerte il punteggio sarà parametrato in modo inversamente proporzionale all'importo richiesto ai creditori, secondo la seguente formula: $OM/O*5$, dove OM sta per offerta migliore, O per offerta che si sta valutando.</p> <p>Per l'attribuzione dei punteggi il risultato del rapporto OM/O viene preso in considerazione fino alla seconda cifra decimale arrotondata all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque.</p>
1. b	Commissioni a carico di terzi creditori per bonifici bancari o postali su altri istituti diversi dal tesoriere:	Quantitativa	<p>10 punti in caso di totale gratuità dei bonifici (senza alcuna rivalsa nei confronti del Comune); Altrimenti, 5 punti all'offerta più bassa (cioè più vantaggiosa per l'utente), senza tenere in considerazione l'offerta con totale gratuità; per le altre offerte il punteggio sarà parametrato in modo inversamente proporzionale all'importo richiesto ai creditori, secondo la seguente formula: $OM/O*5$, dove OM sta per offerta migliore, O per offerta che si sta valutando.</p> <p>Per l'attribuzione dei punteggi il risultato del rapporto OM/O viene preso in considerazione fino alla seconda cifra decimale arrotondata all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque.</p>
2	Tasso di interesse passivo applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria	Quantitativa	<p>Sarà oggetto di valutazione lo "spread" in aumento o diminuzione rispetto all'Euribor a tre mesi (base 360), media mese precedente l'inizio di ogni trimestre (desunto dalla stampa specializzata).</p> <p>All'offerta migliore saranno attribuiti 18 punti. Alle altre offerte i punteggi saranno attribuiti come segue:</p> <p>punti 16 per scarti non superiori a 0,10; punti 12 per scarti compresi tra 0,10 e 0,20 (0,10 e 0,20 inclusi); punti 8 per scarti compresi tra 0,20 e 0,30 (0,20 escluso, 0,30 incluso) punti 4 per scarti maggiori di 0,30 (0,30 escluso),</p> <p>Per scarto si intende la differenza, in valore assoluto, tra l'offerta migliore e quella che si sta valutando (es. offerta migliore -0,10, offerta 0,05, scarto 0,15).</p>
3	Numero di Enti Pubblici per i quali si è svolto o si sta svolgendo il Servizio di Tesoreria, a partire dal 01.01.2009	Quantitativa	N. 1 punto per ogni n. 3 Enti gestiti, con il massimo di 18 punti.
4	Spese di tenuta del conto di Tesoreria.	Quantitativa	<p>Punti 10 in caso di accollo da parte del Tesoriere delle spese di tenuta del conto di Tesoreria. Ove non vi sia l'accollo, le spese dovranno essere indicate in misura forfettaria annuale. Saranno attribuiti 5 punti all'offerta più bassa, senza tenere in considerazione l'offerta pari ad un costo zero; per le altre offerte il punteggio sarà parametrato in modo inversamente proporzionale all'importo richiesto, secondo la seguente formula: $OM/O*5$, dove OM sta per offerta migliore, O per offerta che si sta valutando.</p> <p>Per l'attribuzione dei punteggi il risultato del rapporto OM/O viene preso in considerazione fino alla seconda cifra decimale arrotondata all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque.</p>
5	Tasso di interesse attivo lordo applicato sulle giacenze di cassa presso l'istituto tesoriere fuori dal circuito della tesoreria unica e su altri conti correnti intestati al Comune	Quantitativa	<p>Sarà oggetto di valutazione lo "spread" in aumento o diminuzione rispetto all'Euribor a tre mesi (base 360), media mese precedente l'inizio di ogni trimestre (desunto dalla stampa specializzata).</p> <p>All'offerta migliore saranno attribuiti 10 punti. Alle altre offerte i punteggi saranno attribuiti come segue:</p> <p>punti 8 per scarti non superiori a 0,10; punti 6 per scarti compresi tra 0,10 e 0,20 (0,10 e 0,20 inclusi);</p>

			<p>punti 4 per scarti compresi tra 0,20 e 0,30 (0,20 escluso, 0,30 incluso) punti 2 per scarti maggiori di 0,30 (0,30 escluso),</p> <p>Per scarto si intende la differenza, in valore assoluto, tra l'offerta migliore e quella che si sta valutando (es. offerta migliore -0,10, offerta 0,05, scarto 0,15).</p>
6	Erogazione di contributo annuo a favore dell'ente	Quantitativa	<p>Criteri di attribuzione: Punti 9 al contributo più elevato; per le altre offerte il punteggio sarà parametrato in modo direttamente proporzionale al valore dell'importo offerto secondo la seguente formula: $O/OM*7$, dove OM sta per offerta migliore, O per offerta che si sta valutando.</p> <p>Per l'attribuzione dei punteggi il risultato del rapporto O/OM viene preso in considerazione fino alla seconda cifra decimale arrotondata all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque.</p>
7	Utilizzo di n. 1 apparecchiatura P.O.S. (POINT OF SALE):	Qualitativa	<p>A titolo completamente gratuito (senza oneri a carico dell'Ente): Punti 5.</p> <p>A titolo oneroso: punti 4 al costo più basso, senza tenere in considerazione l'offerta con totale gratuità; per le altre offerte il punteggio sarà parametrato in modo inversamente proporzionale al costo previsto secondo la seguente formula: $OM/O*4$, dove OM sta per offerta migliore, O per offerta che si sta valutando. Per l'attribuzione dei punteggi il risultato del rapporto OM/O viene preso in considerazione fino alla seconda cifra decimale arrotondata all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque.</p>
8	Riscossione delle Entrate Patrimoniali del Comune quali rette di servizi, ecc... mediante procedura elettronica di emissione di avviso di pagamento (MAV o similare)	Qualitativa	<p>Sarà valutato il costo a carico del Comune per ogni avviso emesso, come segue:</p> <p>A titolo completamente gratuito: 5 punti;</p> <p>A titolo oneroso: punti 4 al costo più basso, senza tenere in considerazione l'offerta con totale gratuità; per le altre offerte il punteggio sarà parametrato in modo inversamente proporzionale al costo previsto secondo la seguente formula: $OM/O*4$, dove OM sta per offerta migliore, O per offerta che si sta valutando.</p> <p>Si precisa che il costo non deve essere comprensivo delle spese di spedizione dell'avviso, essendo la consegna curata direttamente dal Comune agli utenti.</p> <p>Per l'attribuzione dei punteggi il risultato del rapporto OM/O viene preso in considerazione fino alla seconda cifra decimale arrotondata all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque.</p>
9	Relativamente alle tipologie di crediti per le quali l'Ente dovesse decidere di implementare tale modalità di introito, riscossione delle entrate (Tributi, corrispettivi, canoni ecc.) a mezzo servizi di pagamenti on line. L'installazione della procedura è a carico del Tesoriere.	Qualitativa	<p>Sarà valutato il costo a carico del Comune per ogni operazione di pagamento <i>on line</i> come segue:</p> <p>A titolo completamente gratuito: 5 punti;</p> <p>A titolo oneroso: punti 4 al costo più basso, senza tenere in considerazione l'offerta con totale gratuità; per le altre offerte il punteggio sarà parametrato in modo inversamente proporzionale al costo previsto secondo la seguente formula: $OM/O*4$, dove OM sta per offerta migliore, O per offerta che si sta valutando.</p> <p>Per l'attribuzione dei punteggi il risultato del rapporto OM/O viene preso in considerazione fino alla seconda cifra decimale arrotondata all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque.</p>

2. I punteggi verranno attribuiti fino all'unità centesimale, restando quindi esclusa ogni considerazione per le frazioni millesimali. L'arrotondamento al centesimo avverrà per troncamento.

ART. 15 - PERIODO DURANTE IL QUALE L'OFFERENTE E' VINCOLATO ALLE PRESTAZIONI OGGETTO DI CONTRATTO

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1329 del codice civile l'offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte. L'offerta è irrevocabile fino al predetto termine.

ART. 16 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

1. L'aggiudicazione provvisoria verrà sottoposta ad approvazione del responsabile del servizio finanziario, il

- quale vi provvederà mediante apposita determinazione entro 30 giorni.
2. L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta, che è impegnativa per il solo aggiudicatario. L'aggiudicazione diventerà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti.
 3. **L'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, purché risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.**
 4. Entro 15 giorni dall'aggiudicazione definitiva l'amministrazione procederà alla verifica, in capo all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria:
 - a) dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale;
 - b) dei requisiti di capacità tecnico-professionale, qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti già sorteggiati.
 5. Nel caso in cui dalla verifica di cui al comma 4 emerga il mancato possesso dei requisiti dichiarati, si procederà all'esclusione del concorrente dalla gara ed alla formulazione della nuova graduatoria, con conseguente nuova aggiudicazione nonché all'escussione della cauzione provvisoria ed alla segnalazione del fatto all'Autorità di vigilanza.

ART. 17 - STIPULA DEL CONTRATTO E ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

1. La stipulazione del contratto avrà luogo entro 15 giorni dalla data in cui è divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva e, comunque, entro il 31.12.2014.
2. Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura del segretario comunale.
3. Faranno parte integrante del contratto la convenzione, l'offerta economica, la garanzia fidejussoria nonché ogni altro documento espressamente richiamato dal presente disciplinare di gara, dalla convenzione o dai documenti di gara.
4. Sono a carico dell'aggiudicatario, senza diritto a rivalsa, le spese, le imposte e le tasse relative alla stipulazione e alla registrazione del contratto.

ART. 18 - ACCESSO AGLI ATTI: DIFFERIMENTO ED ESCLUSIONE

1. Il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione del contratto è disciplinato dalla legge 07/08/1990, n. 241 e successive modificazioni.
2. Il diritto di accesso è differito ed i relativi atti non possono essere comunicati a terzi o essere resi noti:
 - ✓ fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, relativamente all'elenco dei soggetti che hanno presentato domanda di partecipazione e all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare le offerte e all'elenco dei soggetti che hanno presentato le offerte;
 - ✓ fino all'approvazione dell'aggiudicazione, relativamente alle offerte presentate.
3. Il diritto di accesso è escluso relativamente a:
 - a) informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte o a giustificazione delle medesime che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali;
 - b) pareri legali acquisiti per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative al contratto;
 - c) relazioni riservate del direttore dei lavori.
4. L'esclusione di cui al comma 2, lettera a) non si applica nei confronti del concorrente che richieda l'accesso agli atti in vista della difesa in giudizio dei propri interessi relativamente alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito del quale viene formulata la richiesta di accesso.

ART. 19 - INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003

1. Si provvederà al trattamento dei dati strettamente necessari per le operazioni e gli adempimenti connessi ai procedimenti e/o provvedimenti relativi all'espletamento della procedura di gara di cui al presente bando.
2. Il trattamento dei dati forniti dai concorrenti è finalizzato all'espletamento di funzioni istituzionali da parte del Comune di Ortona ai sensi dell'art. 18 del d.Lgs. n. 196/2003; quindi, per le procedure che qui interessano, non saranno trattati dati "sensibili".
3. I dati forniti, nel rispetto dei principi costituzionali della trasparenza e del buon andamento, saranno utilizzati osservando le modalità e le procedure strettamente necessari per condurre l'istruttoria finalizzata all'emanazione del provvedimento finale a cui i concorrenti sono interessati.
4. Il trattamento, la cui definizione è rilevabile dall'art. 4, comma 1 del d.Lgs. n. 196/2003, è realizzato con l'ausilio di strumenti informatici ed è svolto da personale comunale.
5. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Ortona ed il responsabile del trattamento è il Dott. Alberto De Francesco.

ART. 20 - ACQUISIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

1. Il bando di gara, il presente disciplinare, lo schema di convenzione e tutti i documenti allegati sono reperibili sul profilo di committente di questo comune al seguente indirizzo www.comune.ortona.chieti.it.

2. Tutti i documenti di gara possono altresì essere visionati presso l'Ufficio Ragioneria del Comune, sito in Via Cavour, n. 24 (tel. 085 – 9057235/228/232/229 fax 085 - 9057277) tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 ovvero ritirati, previo pagamento delle spese. L'amministrazione non effettua servizio fax. Ulteriori informazioni potranno essere richieste al responsabile del procedimento Dott. Alberto De Francesco (tel. 085 - 9057290 fax 085 - 9057277 e-mail: a.defrancesco@comuneortona.ch.it).
3. Il termine ultimo per la richiesta dei documenti è fissato per il giorno 25.11.2014.

ART. 21 - RICORSO

1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal Codice del processo amministrativo. Il ricorso può essere proposto entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva.

ART. 22 - FORME DELLE COMUNICAZIONI

1. Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra la stazione appaltante e gli operatori economici avverranno:
 - a. mediante fax, nel caso in cui l'utilizzo di tale mezzo venga espressamente autorizzato dall'operatore economico in sede di candidatura o di offerta;
 - b. mediante posta elettronica certificata all'indirizzo e-mail comunicato in sede di domanda di partecipazione;
2. Ogni operatore economico partecipante alla gara deve indicare, in sede di domanda di partecipazione, il domicilio eletto per le comunicazioni nonché l'eventuale autorizzazione ad utilizzare il fax per le comunicazioni ed i relativi numero ed indirizzo e-mail.

ART. 23 - NORME APPLICABILI

1. Per quanto non espressamente indicato e non derogato nel bando di gara e relativo disciplinare valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni contenute nel:
 - ✓ Codice Civile;
 - ✓ Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante disposizioni sul procedimento amministrativo
 - ✓ D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 - ✓ R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
 - ✓ R.D. 23 maggio 1924, n. 827;
 - ✓ regolamenti comunali e legislazione speciale in materia.

Ortona, li 12.11.2014

Il Dirigente Settore Servizi Finanziari e Risorse Umane
Dott. Alberto De Francesco